



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

Protocollo e data in intestazione
Dirigente dell'Ufficio II: dott.ssa Esterina Lucia Oliva

II DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
- VISTO** il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 112) il quale reca, all'art. 20, *“Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR”*;
- VISTO** il decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 recante *“Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69;
- VISTO** il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;
- VISTO** il Decreto ministeriale prot. n. A00GABMI.206 del 26 ottobre 2023 recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”* nonché il relativo Allegato A (Programmi concorsuali scuola dell'infanzia e primaria) ed Allegato B (Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75);
- VISTO** l'art. 14-bis, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106), il quale, nel sostituire il sesto periodo dell'art. 59, comma 10, lett. a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha disposto che *“Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi”*;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

- VISTO** il decreto ministeriale 24 ottobre 2024, n. 214, recante “*Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106*”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2024, recante l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito all’avvio di procedure concorsuali per n. 19.032 posti di personale docente per tutti gli ordini e gradi di scuola (di cui n. 13.247 su posto comune e n. 5.785 su posto di sostegno) da ripartirsi per regione, per classi di concorso e per tipologia di posto, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nell’ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili;
- VISTO** il D.D.G. prot. n. AOODPIT.3060 del 10 dicembre 2024 recante “*Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206*” ed il relativo Allegato A (Percentuale riservisti), Allegato B (Conteggio Personale per genere e regione al 31.12.2023), Allegato 1 (Posti a bando infanzia e primaria), Allegato 2 (Tipologie di posto e Aggregazioni), come sostituito integralmente dall’Allegato 1 del D.D.G. prot. n. AOODPIT.56 del 13.01.2025;
- VISTO** il D.D.G. prot. n. AOODPIT.56 del 13.01.2025 recante “*Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3060*” ed il relativo Allegato 1 (Classi di concorso e Aggregazioni);
- CONSIDERATO** che l’Allegato 1 al surrichiamato D.D.G. prot. n. AOODPIT.3060 del 10 dicembre 2024 dispone che, **per la classe di concorso AAAA - Comune Infanzia per la Regione Puglia, sono destinati n. 100 posti;**
- CONSIDERATO** che l’Allegato 2 al surrichiamato D.D.G. (come sostituito dall’Allegato 1 del D.D.G. prot. n. AOODPIT.56 del 13 gennaio 2025) prevede che, per la predetta classe di concorso, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia è responsabile della procedura concorsuale e dell’approvazione della graduatoria di merito **per la Regione Puglia;**
- VISTE** le ulteriori disposizioni regolanti la precitata procedura selettiva, tra cui i quadri di riferimento per la valutazione delle prove concorsuali;
- VISTO** il proprio decreto di costituzione/rettifica della Commissione giudicatrice per la predetta classe di concorso;
- VISTA** la compilazione da parte della Commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, della graduatoria di merito regionale per la procedura concorsuale in parola, per la classe di concorso AAAA - Comune Infanzia per la Regione Puglia, sono destinati n. 100 posti;
- TENUTO CONTO** dell’art. 7, comma 7 del bando per cui “*La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Nella redazione dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale del concorso per i posti comuni e di sostegno nella scuola primaria, la Commissione Nazionale, di cui all’articolo 9, comma 3, del Decreto ministeriale, individua il livello che consente al candidato di conseguire il titolo di idoneità per l’insegnamento della lingua inglese*”;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

VISTO

l'art. 9, comma 1 del bando secondo cui la graduatoria "è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali";

TENUTO CONTO

altresì, del dettame dell'art. 59, comma 10 lett. d) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 così come modificato dall'art. 2, comma 1 rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa al sistema di reclutamento dei docenti" del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 (convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79) per cui "la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso";

PRESO ATTO

di quanto ulteriormente precisato dal suindicato articolo per cui "All'integrazione delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo precedente si attinge, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nonché nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

TENUTO CONTO

di quanto sancito dalla normativa vigente in materia di riserva di posti, richiamata espressamente dal bando di concorso (art. 3), in particolare legge n. 68/1999 nei limiti della complessiva quota d'obbligo ex art. 3, comma 1 della medesima; artt. 1014 comma 1 e 678 comma 9 del D.lgs. n. 66/2010; art. 1 comma 9 bis del D.L. n. 44/2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023), da applicarsi nei limiti dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come sostituito dal D.P.R. n. 82/2023, a mente di cui "I. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso";

TENUTO CONTO

che, ai fini della compilazione della graduatoria di merito, deve computarsi ed applicarsi la riserva del 30% di cui all'art. 13, commi 9 e 10, del D.M. 26 ottobre 2023 n. 206 "solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione e tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro";

TENUTO CONTO

di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di "preferenze" da applicarsi a parità di titoli e di merito fra più candidati, secondo l'ordine di preferenza dei titoli tassativamente dettato dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come sostituito dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 9-bis del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69;

TENUTO CONTO

dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo n. 40/2017;

TENUTO CONTO

di quanto stabilito dell'art. 3, comma 5 e dell'Allegato B del bando di concorso in



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

tema di percentuale di rappresentatività dei generi;

RICHIAMATO

l'art. 4, comma 4 del bando di concorso per cui *"I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale"*;

TENUTO CONTO

della normativa in materia di pubblicità legale e trasparenza amministrativa (D.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 97/2016);

CONSIDERATA

la necessaria tutela dei dati personali e sensibili in ossequio alla normativa vigente in tema di privacy e trattamento e protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, GDPR 2016/679, D.lgs. n. 101/2018) anche ai fini della compilazione della graduatoria di merito;

CONSIDERATO

in particolare, l'art. 5-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69 secondo cui *"Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali"*;

RITENUTO

prevalente, nelle more del completamento dell'area ad accesso riservato ai partecipanti di cui al sopra citato art. 5-quinquies, assicurare piena tutela, in sede di pubblicazione della graduatoria di merito, dei dati personali e sensibili dei candidati ivi collocatisi al fine di non pregiudicare il loro diritto alla riservatezza;

TENUTO CONTO

dell'art. 9, comma 3 del bando secondo cui *"Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale (...). Per le tipologie di posto per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione"*;

VISTO

il proprio decreto di approvazione della graduatoria definitiva di merito **per la classe di concorso AAAA - Comune Infanzia per la Regione Puglia**, nonché i successivi decreti di rettifica;

VISTA

l'intervenuta sentenza del TAR Puglia, Sez. I, n. 1108/2026, la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla candidata MARCONE Giulia, ha accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento del titolo di riserva "S" (Servizio Civile Universale), per le classi di concorso AAAA e EEEE, con conseguente inserimento nella quota di riserva di cui all'art. 18, comma 4, del decreto legislativo n. 40/2017, con ogni effetto consequenziale sulla procedura concorsuale e sugli atti conseguenti;

RITENUTO

pertanto, necessario dare immediata esecuzione all'anzidetto provvedimento mediante inserimento nella graduatoria di merito della candidata MARCONE Giulia, stante il titolo di riserva "S" (Servizio Civile Universale) accertato giudizialmente e procedere con la rettifica della graduatoria di merito, fatte, in ogni caso, salve successive sopravvenienze giurisdizionali;

DECRETA

Art. 1 - In conformità a quanto specificato in premessa, **è rettificata la graduatoria definitiva di merito** del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, **per la classe di concorso AAAA - Comune Infanzia per la Regione Puglia, n. 100 posti.**

Art. 2 - La citata graduatoria **allegata al presente decreto**, ivi costituendone parte integrante, **è redatta** secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in duecentocinquantesimi e tenendo conto delle riserve, delle precedenze e delle preferenze come per legge.

Art. 3 - La citata graduatoria di merito è, altresì, **integrata** a decorrere dalla pubblicazione della stessa con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, come da elenco **allegato** al presente decreto.

Art. 4 - La citata graduatoria e l'elenco dei candidati idonei nella misura del 30%, allegati al presente decreto, sono trasmessi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.D.G. prot. n. AOODPIT.3060 del 10 dicembre 2024, al sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito e sono pubblicati nell'Albo elettronico e sul sito web istituzionale - www.pugliausr.gov.it - di questo Ufficio Scolastico Regionale nonché sul Portale del Reclutamento (INPA).

Art. 5 - La graduatoria e l'elenco dei candidati idonei nella misura del 30%, redatti ai sensi dell'art. 5-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69 sono, altresì, pubblicati in un'area ad accesso riservato ai partecipanti.

Art. 6 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Silipo



GIUSEPPE SILIPO
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO
29.10.2026 11:37:10
GMT+01:00

Allegati:

- Graduatoria definitiva di merito c.d.c. AAAA - Comune Infanzia per la Regione Puglia - Regione Puglia;
- Elenco candidati idonei di cui all'art. 2, c. 1, D.L. n. 45/25 c.d.c. AAAA - Comune Infanzia per la Regione Puglia - Regione Puglia.

Al Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio III

Agli UU.AA.TT. dell'U.S.R. Puglia

Alle OO.SS. del comparto Scuola – Puglia (tramite pubblicazione sul sito web istituzionale)

Ai candidati - sito web U.S.R. Puglia (Home p. + Amministrazione Trasparente)

Al Portale del Reclutamento (INPA)